



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

ORDINANZA N. 18 Del 21/04/2026

OGGETTO: ORDINE DI TAGLIO RAMI E ALBERI POSTI IN PROPRIETÀ PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA E MITIGAZIONE RISCHIO INCENDI SUL TERRITORIO COMUNALE DI BUSSETO IN APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 753 /1980 E S.M.I.

VISTA la nota di RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano - Unità Territoriale Milano Linee Sud, prot. RFI.DOIT.MI.UT.LS\A0011\PI\2026\0002137, assunta agli atti del Comune di Busseto al Prot. n. 5719 del 20/04/2026, avente ad oggetto “Richiesta di emanazione ordinanza contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria”, nella quale si richiede al Sindaco, l’emissione di ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie, tenuti all’osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria, di alberi, piante, siepi, stabilite dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/1980.

VISTO l’art. 52 del DPR n.753 dell’11/07/1980 che recita: “*Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”;*

VISTO l’art. n.55 del DPR n.753 dell’11/07/1980 che recita: “I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”;

CONSIDERATO che:

- lungo il tracciato ferroviario, nell’ambito delle porzioni di territorio appartenenti alle proprietà private e/o pubbliche contigue alla tratta ferroviaria, possono essere presenti rami, arbusti e/o alberi messi a dimora o cresciuti spontaneamente nella fascia di sicurezza definita dagli artt.52 e 55 del DPR 753/80 che in caso di caduta, anche

parziale, potrebbero invadere la sede ferroviaria, causando situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e interruzione di pubblico servizio ferroviario;

- il pericolo di incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria può provocare una interferenza con la circolazione dei treni e la possibile propagazione degli incendi ad aree più vaste;

CONSIDERATO di dover richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria relativamente alle disposizioni normative sopracitate e ritenuto necessario con finalità di prevenzione, di portare a conoscenza della cittadinanza in generale e dei proprietari in particolare confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie, del potenziale grave pericolo che minaccia l'incolumità pubblica rappresentato dalla caduta di vegetazione su aree della Rete Ferroviaria Italiana e del rischio incendio della vegetazione secca;

CONSIDERATO pertanto che i proprietari di piantagioni, alberi, arbusti e rampicanti che insistono in proprietà private e /o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo sopra descritte;

DATO ATTO che tali opere sono urgenti e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità per i motivi sopra esposti;

VISTI:

- gli artt. 38, 52, 55, 63 del D.P.R. 753 /1980 e s.m.i.;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa che qui s'intendono integralmente richiamati, a tutti i proprietari, possessori, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati o di immobili con qualsiasi destinazione d'uso, adiacenti alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Busseto, ciascuno per la particella catastale di propria competenza e nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici o ambientali esistenti ai sensi del D. Lgs. n. 42 /2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i., di provvedere nei termini di seguito indicati e decorrenti dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, a quanto di seguito indicato:

nel più breve tempo possibile e entro il termine massimo di 60 giorni:

- 1) di tagliare e rimuovere i rami, gli arbusti e/o gli alberi nell'area di proprietà, posti a dimora o cresciuti spontaneamente nella fascia di rispetto disposta dall'art.52 e dall'art.55 del D.P.R. 753/1980 che, in caso di caduta, potrebbero interferire con l'infrastruttura ferroviaria, con possibile pericolo per la pubblica incolumità e interruzione del pubblico servizio ferroviario;
- 2) di tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da covoni di grano, erbe secche e da ogni materiale combustibile nonché a circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta sgombra da qualsiasi tipo di vegetazione secca;
- 3) di tenere sgombri i terreni da boschi fino a 50 metri dalla più vicina rotaia;
- 4) di mettere in atto verifiche e controlli costantemente nel tempo e, qualora dovessero verificarsi situazioni di pericolo per la circolazione dei treni o la propagazione degli incendi, porvi rimedio immediatamente.

DISPONE

di autorizzare l'abbattimento o il contenimento di arbusti ed alberi che risultino in violazione degli artt. 52 e 55 del D.P.R. 752 /1980, previo parere di RFI, salvo il caso di ambiti soggetti a vincolo di cui al D.Lgs. 42 /2004 e s.m.i. che prevedono, ad esclusione delle potature, il preventivo ottenimento di Autorizzazione Ambientale;

Che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Web del Comune;
- trasmessa alla prefettura U.T.G. di Parma;
- trasmessa a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- trasmessa al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con sede a Parma;
- trasmessa a RFI rfi-doi-doit.mi.utls@pec.rfi.it

AVVERTE

che il caso di mancata ottemperanza della presente Ordinanza ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 del DPR 753/80, salvi e impregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e per eventuali più gravi reati previsti da leggi specifiche in materia, direttamente correlati al mancato rispetto della presente Ordinanza;

INFORMA

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art 5 Legge 241/90 a cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il Responsabile del Settore 4 - Servizi Tecnici, geom. Roberta Lanfossi, con sede a Busseto in Piazza G.Verdi n. 10 – tel.0524/931707 indirizzo pec protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it

AVVERTE

chiunque ne abbia interesse, che avverso la Presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune.

IL SINDACO

STEFANO NEVICATI

Atto sottoscritto Digitalmente